

DELIBERA N. 687/11/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 44/PR NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ NAPOLI CANALE 21 S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “NAPOLI CANALE 21”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 3, COMMA 3, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del 29 luglio 2011 n. 16/11/DIC/UDIS – PROC. 44/PR della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 4 agosto 2011, con il quale è stata contestata alla società Napoli Canale 21 S.r.l., esercente l’emittente per la diffusione radiotelevisiva in ambito locale “*Napoli Canale 21*”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso immagini salienti di alcuni eventi calcistici; in particolare, si è rilevato che durante il programma di approfondimento sportivo “*Goal di notte*”, andato in onda sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Napoli Canale 21*” in data 23 maggio 2011 dalle ore 21.00 circa, sono state trasmesse immagini salienti di alcuni incontri calcistici e precisamente alle 21:36, per una durata di circa 30 secondi, ed alle 21.37, per una durata di circa un minuto, sono state diffuse le immagini relative alle partite disputate dalla squadra del Napoli con diverse formazioni, fra cui Lecce, Juventus e Roma del campionato di serie A TIM 2010/2011;

VISTA la memoria difensiva e l’unita richiesta di audizione, pervenute all’Autorità in data 5 settembre 2011 (prot. n. 44761), sentita la Società in audizione il 28 settembre 2011 e vista, altresì, la memoria difensiva integrativa, pervenuta in data 21 ottobre 2011 (prot. n. 57288), con le quali essa ha sostenuto che la trasmissione nell’ambito della quale sarebbe avvenuta la violazione è stata trasmessa a campionato concluso ed aveva la dichiarata finalità di discussione, approfondimento e critica dell’operato dell’allenatore della squadra del Napoli nella stagione 2010/2011 e che le immagini oggetto di contestazione, non riferite esclusivamente a gol o azioni dinamiche, sono state inserite al solo scopo di fornire il supporto minimo e non essenziale alla discussione in studio, come consentito dall’art. 70 della legge 22 aprile 1941 n. 633 recante norme in materia di “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, in forza del quale è permesso l’utilizzo di parte di un’opera protetta (in questo caso, le immagini estratte dalla partita-spettacolo) se effettuato per uso di critica e discussione, nei limiti giustificati da questi fini, sempre che ciò non si ponga in concorrenza con l’uso economico dell’opera. La Società ha pertanto richiesto l’archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l’applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell’Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 51, comma 5, del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, il quale prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della

radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

CONSIDERATO che l'art. 70 della legge n. 633/1941 dispone che *“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera”* e che esso è applicabile ai diritti audiovisivi sportivi in ragione del rinvio operato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 9/2008 che prevede che *“Al titolo II della legge 22 aprile 1941, dopo l'articolo 78-ter è inserito il seguente capo: “Capo I-ter Diritti audiovisivi sportivi – Art. 78-quater. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili”*;

CONSIDERATO che gli articoli 1, comma 1, lett. p), e 4, comma 2, del d. lgs. n. 9/2008 definiscono il diritto di archivio come il diritto audiovisivo sulle immagini di incontri calcistici trascorsi otto giorni dalla mezzanotte della data in cui l'incontro è stato disputato e prevedono che l'esercizio del diritto di archivio spetti all'organizzatore dell'evento e alla società sportiva che partecipa all'evento stesso;

CONSIDERATO che le immagini trasmesse dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Napoli Canale 21” nel corso del programma di approfondimento sportivo “Goal di notte” andato in onda in data 23 maggio 2011, siano qualificabili come immagini di archivio in quanto riferite a partite giocate in diversi momenti del campionato disputati, tutti antecedenti il 15 maggio 2011 e che, pertanto, l'impiego delle stesse non si pone in concorrenza con il normale sfruttamento economico dei diritti, peraltro non cedibili dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;

RITENUTO che le immagini trasmesse dall'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Napoli Canale 21” nel corso del programma di approfondimento sportivo “Goal di notte” in data 23 maggio 2011, integrino una ipotesi di libera utilizzazione ai sensi della citata norma, in quanto la trasmissione è avvenuta nel rispetto dei limiti alla facoltà di citazione prevista dalla Legge sul diritto d'autore, ossia la sussistenza della finalità di critica e di discussione, la limitazione della citazione nella misura giustificata da tale finalità e l'assenza di concorrenza dell'opera citata con i diritti di utilizzazione economica sull'opera citata e l'effettuazione della menzione d'uso qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. In particolare, nel caso di specie, le immagini hanno costituito lo stimolo, seppur minimo, per la discussione e il commento dell'operato dell'allenatore della squadra del Napoli nel corso del campionato appena concluso e la loro durata limitata appare proporzionata rispetto alla finalità descritta. La breve durata e la bassa qualità degli spezzoni contenenti le immagini portano ad escludere che l'uso delle stesse integri una ipotesi di concorrenza con il normale sfruttamento economico dei diritti di archivio la cui titolarità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 9/2008, è riconosciuta in esclusiva agli organizzatori degli eventi;

RILEVATO pertanto di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per

insussistenza della violazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

La presente delibera è notificata alla società Napoli Canale 21 S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola